

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1423

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALMA, SAPONARA, PANIZ, ZANETTIN, ORICCHIO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle parti

Presentata il 25 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel recente Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo ha ribadito uno dei suoi impegni programmatici di maggiore rilievo, quello di assicurare maggiore incisività ed efficienza al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e di favorire l'abbreviazione dei tempi e dei costi del processo penale.

Il raggiungimento dell'obiettivo, verso il quale tendono anche la riforma del giudice unico e quella attributiva di competenze penali ai giudici di pace (di prossima vigenza), non può prescindere da una riflessione sui meccanismi deflattivi della fase dibattimentale immaginati dal legislatore del 1988 e, ciò che più rileva, sulla loro sostanziale inidoneità al perseguimento dello scopo prefissato.

Una inidoneità, questa, che, rispetto alle previsioni, ha fatto sì che un elevato numero di processi penali giungesse al dibattimento e, conseguentemente, anche per i noti meccanismi di disciplina del-

l'acquisizione probatoria in tale fase, trovasse la sua definizione in tempi oggettivamente non accettabili e comunque non compatibili con le esigenze di celerità che dovrebbero accompagnare la risposta punitiva dello Stato.

Orbene, ferma restando comunque l'esigenza di interventi legislativi di più ampio respiro, appare utile, proprio ai segnalati fini deflattivi, potenziare l'istituto denominato « applicazione della pena su richiesta delle parti » e, quindi, procedere alle opportune modifiche degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale.

Allo stato l'istituto, che sostanzialmente si fonda sul riconoscimento da parte dell'imputato che il materiale raccolto in fase di indagine è sufficiente per la condanna, risulta percorribile solo quando la pena concordata non superi i due anni e consente, come « premio » per la deflazione, una diminuzione di pena « fino a un terzo ».

La disciplina — assolutamente rispettosa dei principi e criteri direttivi di cui al n. 45 dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — non pare più esente da critiche e ciò perché:

non si comprende la ragione del requisito del limite di due anni di pena (peraltro del tutto assente in quella forma di patteggiamento improprio previsto dall'articolo 599, comma 4 del codice di procedura penale) ove si pensi che il procedimento è assolutamente garantito (in specie dopo le recenti riforme in tema di difensore di ufficio, di gratuito patrocinio e di indagini difensive) e che la pena richiesta è comunque sottoposta alla valutazione di congruità da parte del giudice (sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 26 giugno 1990), comunque deputato a controllare che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e in nulla dissimile da quel giudice che ha la facoltà, in caso di giudizio abbreviato, di emettere sentenza di condanna fino a trenta anni di reclusione;

non si comprende la ragione per la quale la diminuzione per il cosiddetto « patteggiamento » (fino a un terzo) debba essere diversa e inferiore rispetto a quella prevista per il giudizio abbreviato (un terzo), nonostante che in questo ultimo caso, a differenza che nel primo, si proceda comunque ad un giudizio vero e proprio nel contraddittorio delle parti.

Quanto sopra esposto depone pertanto nel senso dell'intervento che qui si propone e che, proprio al fine di favorire la definizione anticipata dei processi e di superare talune incongrue diversità di

trattamento sanzionatorio esistenti tra gli indicati procedimenti speciali, prevede:

all'articolo 1 l'abbattimento del limite di due anni di pena, l'innalzamento della diminuzione di pena da « fino a un terzo » a « da un terzo alla metà » e la previsione della pena di anni ventiquattro di reclusione quando quella astrattamente prevista sarebbe l'ergastolo senza isolamento diurno;

all'articolo 2 un diverso trattamento in tema di spese del procedimento e di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza;

all'articolo 3 l'estensione dell'istituto della revisione anche alle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2 (assolutamente necessaria in ragione dell'abbattimento del limite di due anni e della possibilità di irrogare pene fino a ventiquattro anni di reclusione);

all'articolo 4 le disposizioni transitorie;

all'articolo 5 l'entrata in vigore.

Queste sono le modificazioni che si propongono e che, di certo, potranno essere migliorate grazie alla riflessione dei colleghi (specie con riguardo alla valenza della sentenza nel procedimento disciplinare, nel senso che, ove si riterrà prevalente l'interesse deflattivo del processo penale rispetto a quello della celerità del procedimento disciplinare, si potrà valutare l'opportunità di modificare l'articolo 445, comma 1, sopprimendo l'inciso « salvo quanto previsto dall'articolo 653 » e inserire le parole « o disciplinari » dopo quelle « giudizi civili o amministrativi »).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita da un terzo alla metà, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita da un terzo alla metà, non supera gli anni venti di reclusione o gli anni quattro di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno è sostituita quella della reclusione di anni ventiquattro »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, entro i limiti previsti per tale beneficio. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta ».

ART. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2 » sono inserite le seguenti: « , quando la pena irrogata non superi gli anni due, »;

b) al comma 2, dopo le parole: « quando la sentenza concerne un delitto » sono inserite le seguenti: « per cui è stata irrogata una pena non superiore ad anni due di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ».

ART. 4.

1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso in fase di udienza preliminare, giudizio abbreviato o dibattimento di primo grado, nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1 del medesimo codice.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

